

**GIURISPRUDENZA CASA****CORREZIONE DEL VERBALE**

La Cassazione si è occupata per la prima volta, che risulti, di un particolare tema, risolvendolo in modo ineccepibile con una innovativa sentenza (n. 6552/15, inedita). Ecco la massima della decisione: «Il verbale dell'assemblea di condominio, ai fini della verifica dei "quorum" prescritti dall'art. 1136 cod. civ., deve contenere l'elenco dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, rimanendo comunque valido ove, pur riportando l'indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro, consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore, e senza che neppure infici l'adottata delibera la correzione del verbale, effettuata dopo la conclusione dell'assemblea, allo scopo di eliminare gli errori relativi al computo dei millesimi e ai condomini effettivamente presenti all'adunanza».

*a cura dell'Ufficio legale della Confeditizia*

